

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

GIUSEPPE GIRARDI, già Dirigente ENEA.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state introdotte dalla direttiva europea **REDII** (UE 2018/2001) (successivamente aggiornata, **RED III** direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 - che modifica anche il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) come strumento per l'attuazione degli obiettivi del Clean Energy Package di aumentare la quota di rinnovabili, promuovendo l'installazione distribuita di impianti di taglia medio-piccola in prossimità degli utenti.

L'Italia l'ha recepita con il **d. lsl. 8 novembre 2021 n. 199** "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.(21G00214).

Successivamente il MASE ha approvato il **Decreto CACER** (n. 414 del 7 dicembre 2023) - entrato in vigore il 24 gennaio 2024 - che disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR.

Infine ARERA (Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente) ha approvato - su proposta del GSE, regista della misura - l'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel che stabilisce le regole operative per l'accesso alle agevolazioni: si tratta del **TIAD - testo integrato autoconsumo diffuso** (detto anche "Regole operative del GSE") testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso, che regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'**energia autoconsumata** nell'ambito delle configurazioni ammesse. Queste Regole Operative aggiornano le precedenti pubblicate dal GSE il 23 febbraio 2024 in attuazione del Decreto del MASE del 7 dicembre 2023 n. 414.

Il GSE con comunicato del 22 aprile 2024, ha reso noto che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (**MASE**) ha approvato questa nuova versione delle Regole Operative del GSE (TIAD).

Il **TIAD** definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso:

1. i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
2. i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
3. le comunità energetiche rinnovabili (**CER**)
4. le comunità energetiche dei cittadini (**CEC**)

5. l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
6. il cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
7. l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta

Di particolare interesse sono le CER, che offrono benefici economici per i membri (tariffa incentivante altri benefici nell'ambito del PNRR), ma anche vantaggi di carattere sociale per la Comunità, correlati ad esempio alla possibilità di applicare logiche di redistribuzione dei proventi della Comunità finalizzate a mitigare situazioni di povertà energetica, oppure a migliorare i servizi forniti al cittadino.

A questo si aggiungono vantaggi per il sistema elettrico, in quanto la condivisione di energia elettrica prodotta in una CER evita immissioni nella rete di trasmissione, con vantaggi in termini di perdite evitate e di maggiore stabilità della rete stessa.

La CER, inoltre, comporta un coordinamento tra i membri per sincronizzare il più possibile la produzione di energia con il suo utilizzo, puntando quindi sulla condivisione in un ambito territoriale delimitato corrispondente ad una unica Stazione primaria.

In futuro si può pensare di stendere le funzioni della CER per fornire **una serie di servizi alla rete elettrica, come previsto all'Art. 31 comma 2 lettera f) del d.lgs. 199/21** : «nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a) [*l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari*] la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Alcuni di questi potrebbero essere già implementati nel breve periodo, come la ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri (esempio Comune, oppure azienda trasporti, oppure singoli privati).

Nel documento si fa un quadro della situazione legislativa e delle diverse casistiche di condivisione.

IMPORTANZA DELLE CER

Il ruolo delle CER si iscrive nell'ambito delle politiche ed iniziative di transizione energetica ed ecologica, volte a superare rapidamente l'attuale modello di società, nato con la rivoluzione industriale dell'800, che guarda allo sviluppo economico generato da un mercato senza condizioni, che spinge al consumismo sempre più irrazionale che richiede un continuo sfruttamento di risorse naturali ed è fondato sull'impiego dei combustibili fossili. Ci troviamo di fronte alla crisi dell'**equilibrio ambientale** - con gli sconvolgimenti climatici, lo spreco delle risorse naturali, la degradazione della qualità di aria, acqua, terra – e **sociale**, con la crisi del lavoro diventato sempre più precario e "povero" e le discriminazioni sempre più estese.

E' un modello di società che occorre superare attraverso la transizione ad un nuovo modello di sviluppo, stabilendo nuove priorità, affrontando contestualmente i tre piani ambientale, sociale ed economico.

Se ne è iniziato a parlare negli anni 1970-1980, e a livello globale alla **Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite** tenutasi a Rio nel 1992; nel corso degli anni l'**IPCC** (delle Nazioni Unite) ha pubblicato documenti scientifici che inequivocabilmente hanno monitorato la progressiva crisi climatica, indicandone le cause e le misure da assumere per contrastarla. Alla **conferenza sul clima del 2015 (COP21)** è stato adottato il cosiddetto “accordo di Parigi” che stabilisce un quadro globale per contenere i danni provocati dai cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale a 1,5°C, passando rapidamente alla sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili.

L'ultimo rapporto, pubblicato recentemente, fa un quadro disastroso della situazione.

Per accelerare la transizione ecologica occorre puntare sulla **transizione energetica** attraverso la penetrazione rapida e massiccia delle rinnovabili: **le comunità energetiche costituiscono un elemento essenziale di questo percorso**, ma più in generale del cambio di modello di società e di sviluppo nel senso.

Le comunità energetiche consentono di superare due grandi ostacoli tecnici alla diffusione delle rinnovabili: l'**intermittenza di generazione** (fotovoltaico ed eolico non producono in assenza di sole o vento), e le **caratteristiche della rete elettrica nazionale**.

Infatti, incentivando il bilanciamento istantaneo locale di produzione rinnovabile e consumi, si minimizzano le “congestion” e gli squilibri apportati alla rete elettrica nazionale. Il nuovo Piano nazionale integrato energia e clima prevede l'installazione di 60 GW di rinnovabili al 2030 in Italia; le CER rappresentano anche una soluzione tecnica chiave per poter contribuire a questo risultato compatibilmente con i limiti infrastrutturali della rete elettrica nazionale.

Questa infatti, concepita per distribuire agli utenti l'elettricità prodotta in un numero limitato di impianti, non è in grado di gestire grandi flussi di elettricità immessi da una miriade di sistemi di produzione diffusi.

Occorre aggiungere che tra gli interventi attivati dallo sviluppo delle CER vi sono quelli legati alla riduzione dei consumi di energia ed il suo utilizzo efficiente (es. pompe di calore).

Le comunità energetiche introducono nuove esperienze in ambito sociale, etico e civico, basate sulla **responsabilità diretta** dei singoli soggetti che adottano una governance locale comune, dove cittadini, associazioni e realtà imprenditoriali, condividono un insieme di principi, regole e procedure che riguardano la gestione e il governo della comunità puntando su autogestione e condivisione delle risorse.

Le **Comunità Energetiche** sono un importante strumento di **contrasto alla povertà energetica**, che consiste nella impossibilità a far fronte alle bollette energetiche e ad acquistare i servizi energetici essenziali. Già nel 2019 si contavano circa 2,2 milioni di persone in Italia in questa condizione, aggravata dalle successive crisi internazionali, tanto che è stato appena istituito un Osservatorio nazionale sul tema dal MiTE.

A partire dalla condivisione in campo energetico, la società si può evolvere verso un'**economia collaborativa** (Sharing economy) che prevede la condivisione di beni e servizi, che a sua volta è coerente con l'**economia circolare**, finalizzata a superare l'attuale sistema che produce sprechi e

rifiuti.

DIFFICOLTA' E OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE DELLE CER IN ITALIA

- 1) Le **procedure amministrative** per la realizzazione di una CER sono veramente complicate, e costituiscono un ostacolo alla costituzione di CER.
- 2) Il **decreto** attuativo della direttiva RED III (CACER) è stato **approvato con grande ritardo**; inoltre, ha posto una serie di limitazioni che stanno ostacolando lo sviluppo delle CER:
2. **quota bassa di potenza installata incentivata**: gli incentivi (sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa) si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a **5 GW**, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
3. Vengono incentivati soltanto **impianti entrati in funzione dopo la costituzione della CER**: vengono tagliati fuori impianti realizzati molto recentemente